

Mt. 5, 37:

Ma il
vostro
parlare
sia

SÌ SÌ NO NO

ciò che
è in
più
vien dal
maligno.

Ubi Veritas et iustitia, ibi Caritas

Rivelazione e Religione · Attuazione e Informazione · Disamina · Responsabilità

Quindicinale Cattolico «ANTIMODERNISTA»

Fondatore: Sac. Francesco Putti

Direttore: Sac. Emmanuel de Taveau

Anno XXVI n. 6

31 Marzo 2000

COLLABORAZIONE APERTA A TUTTE LE «PENNE» PERÒ: «NON VOLER SAPERE CHI L'HA DETTO MA PONI MENTE A CIO CHE' DETTO» (Im. Cr.)

LA TEOLOGIA CATTOLICA DECLASSATA A

“SCUOLA DI TEOLOGIA ROMANA”

Da *L'Osservatore Romano* 29 gennaio 2000 p. 9 apprendiamo che il 27 gennaio u. s. si è tenuto a Roma presso l'«Università del Papa», la Pontificia Università Lateranense, il Convegno Internazionale di Studio su “*L'Università del Laterano e la preparazione del Concilio Vaticano II*”, convegno organizzato dal “*Centro Studi e Ricerche sul Concilio Vaticano II*”. I lavori della sessione mattutina hanno avuto per tema “*Il Laterano: una scuola di teologia romana nel '900*”.

Nella sua “*Introduzione*” il prof. Philippe Chenaux, direttore del suddetto “*Centro*”, ha ricordato che “*l'Università del Papa*» (art. 1 del suo statuto) è stata da sempre oggetto di una sollecitudine particolare da parte dei vari pontefici che l'hanno vista come una sorta di «*università modello*» per tutta la Chiesa”. E, a titolo di esempio, cita San Pio X che, in occasione della riforma del 1913, scrisse che il Laterano, posto “*daccanto alla Basilica Madre e Capo di tutte le chiese di Roma e del mondo, come richiama gli sguardi di tutti, dev'essere il modello non tanto per il materiale quanto per la parte formale, qual è di preparare secondo le prescrizioni del Concilio di Trento nella pietà, nella scienza e nella disciplina, dei degni ministri del Santuario*”.

Nella sessione pomeridiana, la dott.ssa Fermina Alvarez Alonso, a sua volta, cita il messaggio di Giovanni XXIII, che nel novembre 1960, in occasione della *Settimana dei Concili Ecumenici* tenuta nella sede del Laterano, lodò “*le nobili tradizioni*” dell'Università Lateranense, “*nobilmente*” impegnata “*ad irradiare in tutta la sua purezza la luce del magistero autentico della Chiesa*”.

Se così è, la “*scuola di teologia*” del Laterano non può essere considerata una “*scuola di teologia*” tra le tante; essa era, prima del Vaticano II, una scuola di teologia “*modello*” per il mondo cattolico a motivo della sua fedeltà alla dottrina cattolica, perché scuola tenuta sotto lo sguardo vigilante dei Romani Pontefici, i quali avrebbero mancato gravemente ai loro doveri se avessero permesso che in Roma, sotto i loro occhi, nella loro “*Università modello*”, nell'«*Università del Papa*», si facesse una teologia infedele al Magistero Pontificio, alla dottrina perenne della Chiesa.

Purtroppo non così accadeva altrove. Ad esempio, sappiamo dal padre Henrici S.J. (*Communio* novembre-dicembre 1990) che negli studentati dei Gesuiti in Germania, Belgio e Francia “*nelle esercitazioni seminariali si leggevano Kant, Hegel, Heidegger e Blondel; Kant ed Heidegger, in particolare, costituivano a lezione*

i punti di riferimento costanti, onnipresenti” (p. 17 s.); che già vi era tenuta in grande onore la “*nuova teologia*” di Karl Rahner e a Lovanio «*il prefetto degli Studi consigliava come prima lettura i primi due capitoli del “Surnaturel” di Henri de Lubac, il più proibito dei “libri proibiti”*» (p. 20).

Davvero libero è soltanto chi vive per Cristo. Egli sta al di sopra di tutte le situazioni dolorose; se non sarà lui a volere far torto a se stesso, un altro non potrà mai danneggiarlo.

San Giovanni Crisostomo

Dunque, mentre altrove già si andava sempre più alla deriva dalla teologia cattolica, fondata sul Magistero della Chiesa, cui sola compete dare il senso delle Scritture e della Tradizione, a Roma, sotto lo sguardo vigilante dei Romani Pontefici, si continuava a fare teologia cattolica. Di qui lo scontro nel Vaticano II tra la “*nuova teologia*”, non più cattolica, e la teologia cattolica, che il “*liberale*” card. Doëpfner, imitando i “*liberali*” del Vaticano I (v. *La Civiltà Cattolica* vol. IX serie VII, p. 696), osò per primo in Concilio declassare a “*scuola romana di teologia*” identificandola con la teologia del Laterano (v. C. Falconi *Vu et entendu au*

Concile ed. du Rocher 1964 p. 245).

Nel suddetto Convegno la dott.ssa Alvarez Alonso ha ricordato che la rivista *Divinitas*, organo della Università Lateranense, venne alla luce nel 1957, in un periodo "in cui i desideri di novità rischiavano di sacrificare quanto di vero e di prezioso era nella tradizione" e che in questo clima *Divinitas* fu per l'«Università del Papa» uno strumento per "testimoniare i valori tradizionali della dottrina cattolica di fronte agli sbandamenti cui portava un allettante irenismo, tutto ciò per far risaltare il valore del Magistero".

Orbene lo Chenaux ci dice che, secondo la storiografia dominante, il Concilio Vaticano II è stato «una sconfitta della cosiddetta "scuola di teologia romana"». Se così è (e non saremo noi a metterlo in dubbio), il Vaticano II è stato la sconfitta della dottrina cattolica, della teologia cattolica, la sconfitta del Magistero dei Romani Pontefici, ed il trionfo di quei "desideri di novità" che "rischiavano di sacrificare quanto di vero e di prezioso era nella tradizione", il trionfo di quegli "sbandamenti, cui portava un allettante irenismo".

Abbiamo cuori di pietra, cuori duri come le strade battute, e la storia di Cristo non lascia alcuna impressione su di essi. E tuttavia, se vogliamo salvarci, dobbiamo avere cuori teneri, sensibili, vibranti; i nostri cuori devono essere spezzati, squarciati, come il terreno, e smossi, curati, rinfrescati, coltivati fin quando non diventeranno giardini in cui il Signore possa camminare ed abitare.

J. H. Newman

Ed infatti lo Chenaux cita il Fouilloux, per il quale «la data fatidica, a questo riguardo, [a riguardo, cioè, della «sconfitta della cosiddetta "scuola di teologia

romana»] fu quella del 20 novembre 1962, giorno in cui l'assemblea conciliare decise, con l'approvazione successiva del Papa [Giovanni XXIII], il rinvio in commissione mista dello schema 'De Fontibus' (sulle due fonti della Rivelazione): "Avec le rejet par les Pères conciliaires d'un schéma se situant dans le droit fil de l'intransigeance romaine prend véritablement fin la phase de la reaction antimoderniste": «Col rigetto da parte dei Padri conciliari d'uno schema che si collocava sul filo diretto dell'intransigenza romana prende veramente fine la fase della reazione antimodernista».

Dunque: vittoria del modernismo sull'«intransigenza romana» ovvero sull'intransigenza dei Romani Pontefici. E tutto questo con l'«approvazione» (sia pure "successiva") di un Papa, Giovanni XXIII, che si mise così in contraddizione dottrinale con tutti i suoi predecessori e che nondimeno oggi si vuole "beato"!

Tutto questo sembra sfuggire allo Chenaux (e agli altri congressisti) preoccupato solo di dimostrare che "non è possibile... ridurre tutta la produzione teologica romana alla lotta antimodernista". Quasi che la lotta antimodernista costituisca un reato, e non la gloria della "produzione teologica romana".

È pericoloso abituare tutta una generazione all'ambiguità in questioni d'importanza vitale.

L. Veuillot *L'illusione liberale*

Eppure è lo stesso Chenaux a rilevare che non solo l'Università del Laterano "è stata associata a questa lunga fase di reazione antimodernista", ma anche "le altre facoltà di teologia romane". Che vuol dire questo se non che la teologia che si faceva a Roma, sotto lo sguardo dei Romani Pontefici, era antimodernista, perché antimodernista era il Magistero dei Romani Pontefici?

Il nesso "teologia romana"/Magistero pontificio non

sfugge del tutto allo Chenaux, che dice: «Questa "scuola di teologia romana" ha raggiunto una sorta di apogeo durante il pontificato di Pio XII (1939-1958) prima di essere sconfitta dal Concilio. La valutazione dell'apporto e dei limiti di questa scuola di pensiero alla vigilia del concilio dipende in larga misura dal bilancio che si fa del Magistero pacelliano». E noi aggiungiamo: non solo del Magistero pacelliano, cioè del Magistero di Pio XII, ma del Magistero di tutti i Romani Pontefici, che lo hanno preceduto nella condanna e nella lotta contro il "modernismo" (identico nella sostanza e vario nelle denominazioni). Ed allora ecco apparire sul banco degli imputati il vero imputato: il Magistero romano, il Magistero costante dei Romani Pontefici contro il modernismo, Magistero messo al livello di una qualsiasi "scuola teologica" da giudicare, valutare e – come sembra – persino da biasimare per la sua "reazione antimodernista". Quasi che la rovinosa svolta di Giovanni XXIII e Paolo VI non basti a dimostrare con quanta ragione i loro predecessori abbiano indicato nel modernismo il nemico capitale della Chiesa nei tempi moderni.

Paulinus

Non si fa più difficoltà ad ammettere che da un secolo tutto è cambiato non solo sulla terra, ma anche in cielo; che sulla terra c'è un'umanità nuova e in cielo un Dio nuovo. Il che è tipico dell'eresia: esplicitamente o implicitamente ogni eresia ha pronunciato questa bestemmia.

L. Veuillot *L'illusione liberale*

CONCILIO O CONCILIABOLO?

RIFLESSIONI SULLA POSSIBILE INVALIDITÀ DEL VATICANO II

IV LA DOTTRINA – ANALISI SISTEMATICA

IL PROLOGO DELLA RIVOLUZIONE: A. LA COSTITUZIONE SULLA LITURGIA

2. IL PROLOGO DELLA RIVOLUZIONE: LA COSTITUZIONE “SACROSANCTUM CONCILIIUM” SULLA SACRA LITURGIA/ ESPOSIZIONE GENERALE

Un testo gradito ai “novatori”

Come si è detto, lo schema sulla sacra Liturgia fu l'unico a non essere rigettato dai progressisti. Prima di essere approvato, subì però diverse e rilevanti modifiche, quasi tutte favorevoli ai novatori, se mons. Zauner, considerato il più esperto liturgista fra i membri del Concilio e perciò membro particolarmente autorevole della Commissione sulla Sacra Liturgia, poté affermare che “tutti i temi importanti, che si potevano considerare necessari al progresso liturgico”, erano stati accolti nel testo ed approvati⁷. La costituzione sulla Liturgia fu la prima ad essere approvata e promulgata perché, per espresso desiderio dei progressisti, il suo schema fu il primo ad essere discusso in quanto già di loro gradimento, a differenza degli altri⁸. Anche cronologicamente essa costituisce, perciò, un prologo a ciò che si è visto poi nel concilio (e nel post-concilio).

Secondo l'opinione corrente in questa costituzione non ci sarebbe nulla di contrario alla tradizione e nulla capace di giustificare gli sconvolgimenti liturgici seguiti al concilio stesso; quegli sconvolgimenti provrebbero solo che il concilio non è stato capito o è stato male applicato. A difesa dell'ortodossia della *Sacrosanctum Concilium* si cita sempre il mantenimento del latino come lingua liturgica richiesto dall'art. 38 o il divieto a chicchessia, anche se prete, di “aggiungere, togliere o mutare alcunché in mate-

ria liturgica” nell'art. 22 & 3 o le ripetute dichiarazioni di fedeltà alla tradizione e alla “sana dottrina” (artt. 4, 23) o il rinvio, mediante ripetute citazioni, ai testi liturgici tradizionali, ai Padri della Chiesa, al Concilio di Trento⁹. Ma le precise osservazioni del prof. Amerio, di cui al par. 2.2 del nostro *Saggio Introduttivo* a questa analisi, ci dicono che questa opinione va attentamente verificata sui testi (v. *sì sì no no* 15 settembre '99).

Va poi ricordato, contro l'opinione corrente, che difensori dell'ortodossia, quali l'arcivescovo Enrico Dante, allora segretario della Sacra Congregazione per i Riti, ed il cardinale Ottaviani attaccarono duramente in Concilio lo schema rielaborato della *Sacrosanctum Concilium* proprio per i suoi elementi innovatori. In particolare il cardinale Ottaviani mise in rilievo la natura eterodossa dei cambiamenti che esso già lasciava intravedere a riguardo della S. Messa¹⁰. E difatti, secondo il già citato mons. Zauner, la *Sacrosanctum Concilium* aveva anzitutto introdotto un principio di estrema importanza per l'aggiornamento voluto dai progressisti: il principio secondo il quale “il culto divino deve essere un'azione della comunità; cioè, che il sacerdote dovrebbe fare tutto con la partecipazione attiva del popolo e mai niente da solo”¹¹.

Siffatta concezione del “culto divino”, nel quale è compresa ovviamente la Liturgia della S. Messa (vedi l'art. 48 della SC), è in aperta contraddizione con la

dottrina cattolica. Non per nulla era stata condannata a chiare lettere da Pio XII nella sua enciclica *Mediator Dei* del 20 novembre 1947: «Vi sono infatti, ai nostri giorni, alcuni che, avvicinandosi ad errori già condannati (Conc. Trid., Sess. XXIII, c. 4), insegnano che nel Nuovo Testamento si conosce soltanto un sacerdozio che spetta a tutti i battezzati... Sostengono, perciò, che solo il popolo gode di una vera potestà sacerdotale, mentre il sacerdote agisce unicamente per ufficio commessogli (ex delegato munere) dalla comunità. Essi ritengono, in conseguenza, che il Sacrificio Eucaristico è una vera e propria “concelebrazione” e che è meglio che i sacerdoti “concelebrino” insieme al popolo presente piuttosto che nell'assenza di esso, offrano privatamente il Sacrificio”¹². Come ognuno può vedere, l'errore condannato da Pio XII perché in contrasto con la dottrina di sempre si trova ora a far parte della dottrina ufficiale del Concilio!

Si dirà, forse, che mons. Zauner esprimeva un'opinione personale. Tuttavia, si tratta pur sempre dell'opinione di uno dei massimi esperti mondiali di Liturgia; opinione, del resto, mai contraddetta da alcuno, e alla quale appare chiaramente ispirata la “riforma liturgica” di Paolo VI.

A giudizio di mons. Zauner altri tre principi di vitale importanza per l'aggiornamento erano stati accolti nella *Sacrosanctum Concilium*: 1) «il fatto che i fedeli dovessero essere edificati **diret-**

tamente dalla Sacra Scrittura e non solo mediante le omelie: “ogni funzione liturgica, compreso il rito del matrimonio, includerà d’ora in poi letture dalla Sacra Scrittura”; 2) «l’inserimento nel culto di una componente didattica, in modo che i fedeli non si limitassero alle preghiere»; 3) per i territori di missione, la possibilità di “introdurre nella Liturgia usi tribali, se privi di elementi superstiziosi”, ad opera delle conferenze episcopali locali, assistite da esperti locali e con l’approvazione finale della S. Sede¹³.

Esposizione generale

Vediamo ora in sintesi la struttura della “*Sacrosanctum Concilium*”. Essa consta di 130 articoli e di una breve appendice. Principi generali della sacra Liturgia sono enunciati nel proemio (artt.1-4), nel cap. I, intitolato “*Principi generali per la riforma e la promozione della sacra Liturgia (ad...instaurandam atque fovendam)*” (artt.5-46), e nel cap. II intitolato “*Il mistero eucaristico*” (artt.47-58).

Il proemio, benché di soli quattro paragrafi, è molto importante perché fa già vedere l’orientamento della riforma, lo spirito che l’anima, la “mens” dell’ «ala marciante» (così autodefinitasi) del concilio. Nel proemio c’è una definizione (non dogmatica) della Liturgia, che va ricavata dall’analisi del testo.

Il capitolo I (artt.5-13) si sofferma nuovamente sulla “*natura della sacra Liturgia*”, che deve, però, esser ricostruita anche qui dall’analisi dell’interprete. In questa sezione, il testo utilizza (senza dirlo) nozioni della *Mediator Dei*. Successivamente, il cap. I tratta della necessità di una opportuna “*educazione liturgica*” e della “*partecipazione attiva*” dei fedeli (artt.14-20). Affronta, poi, la riforma, stabilendone: A) Norme generali; B) Norme derivanti dalla natura gerarchica e comunitaria della Liturgia; C) Norme derivanti dalla natura didattica e pastorale della Liturgia; D) Norme per un adattamento all’indole e alle tradizioni dei vari popoli. Tutte queste norme agli articoli

22-46. Tra di esse anche le disposizioni concernenti “*la vita liturgica nella diocesi e nella parrocchia*”, le quali stabiliscono, tra l’altro, l’istituzione da parte delle Conferenze Episcopali di una “*commissione liturgica nazionale*” (art.44), incaricata di “*dirigere l’attività pastorale liturgica nel territorio di sua competenza e promuovere gli studi e i necessari esperimenti [liturgici-ndr]”* (se del caso) e l’istituzione di una “*commissione liturgica diocesana*” per promuovere “*l’apostolato liturgico*” (art.45).

Il cap. II (artt.47-58) contiene una serie di novità concernenti la S. Messa, all’insegna di una sua definizione (non dogmatica) come semplice “*convito pasquale nel quale si riceve Cristo*”, contenuta nell’art.47.

I capitoli dal III al VII ed ultimo (articoli 59-130) trattano partitamente della revisione di tutto il rimanente: “*Gli altri sacramenti e sacramentali*” (cap. III), “*L’ufficio divino*” (cap. IV), “*L’anno liturgico*” (cap. V), “*La musica sacra*” (cap. VI), “*L’arte sacra e la sacra suppellettile*” (cap. VII).

Un condensato esplosivo

Gli artt.4 e 21, nell’ambito di una “*riforma generale*” (*generalis instauratio*) della Liturgia, ordinano l’accurata revisione (*recognitio*) integrale di tutti i riti, tenendo conto del fatto che il rito consta di una parte “*immutabile*” (che, però, non viene precisata, come nota Amerio) e di una parte “*suscettibile di cambiamento*” (SC, art.21).

Le quattro “*Norme generali*” della riforma (artt. 22-25) contengono, ci sembra, rilevanti novità. L’art.22 § 2 delega parte della esclusiva competenza della S. Sede in materia liturgica alle conferenze episcopali, sia pure “*entro limiti determinati*” (tuttavia, come vedremo, assai vasti) e con il vincolo dell’approvazione della S. Sede. Si tratta di un principio del tutto nuovo. L’art.23 legittima in linea di principio le “*innovazioni*” sia pure con una serie di “*distinguo*”. L’art.24 (ed il 35 comma 1) inci-

tano alla lettura “*più ampia*” (*abundantior*) della Bibbia, contravvenendo – come nota Amerio – alla “*disciplina restrittiva*” della Chiesa e aprendo alla “*popolarizzazione protestantica e giansenistica della Scrittura*” (vedi il Saggio *Introduttivo* alla presente *analisi*, par. 2.2 A in *sì sì no no* 15 settembre ’99 p. 5). L’art.25 ordina la revisione (*recognitio*) dei libri liturgici, da farsi “*quanto prima*” (*quam primum*).

Il condensato delle quattro norme generali della riforma è perciò il seguente: la nuova (piuttosto ampia) competenza liturgica delle conferenze episcopali accanto a quella della S. Sede; l’autorizzazione delle innovazioni e degli “*esperimenti*”; la lettura “*più abbondante*” della Bibbia; la revisione urgente dei libri liturgici, e quindi di tutti i riti. Si vede ad occhio nudo che si tratta di un condensato esplosivo.

La diarchia

Tra le norme emananti dalla “*natura gerarchica e comunitaria della Liturgia*”, l’art.27 afferma che la “*celebrazione comunitaria*” dei riti liturgici, e quindi anche della Messa, è da preferirsi a quella “*individuale e quasi privata*”. La legittimità della cosiddetta “*Messa privata*” è notoriamente negata dai protestanti e quest’articolo sembra una concessione a loro favore, anche se la validità della “*Messa privata*” non vi è messa in dubbio.

Tra le norme “*derivanti dalla natura didattica e pastorale della Liturgia*” troviamo l’art. 34 nel quale si stabilisce che i riti devono esser “*adattati alla capacità di comprensione dei fedeli*” (*fidelium captui accomodati*). È quell’abbassamento del sacro rito al livello dell’uomo comune, dell’uomo della massa odierna, giustamente deprecato da Amerio; un abbassamento contrario a tutta la tradizione della Chiesa. Tra queste norme si trova anche il famoso art.36, che tratta del latino e della lingua nazionale. Al & 1 esso ordina che “*l’uso della lingua latina, salvo diritti particolari, sia conservato nei riti latini*”. Però al & 2 ordina: “*Si conceda*

alla lingua nazionale [vernacula] una parte più ampia, specialmente nelle letture ed ammonizioni, in alcune preghiere e canti, secondo le norme fissate per i singoli casi nei capitoli seguenti". Il § 3 del detto articolo stabilisce poi che spetta alle conferenze episcopali (ex art.22 § 2, già visto) "decidere circa l'ammissione e l'estensione della lingua nazionale. Tali decisioni devono essere approvate ossia confermate dalla Sede Apostolica". Spetta alla "competente autorità ecclesiastica territoriale" approvare anche le traduzioni dal latino nella lingua nazionale, da usarsi nella Liturgia (ivi, § 4).

A prima vista, le concessioni alla "lingua nazionale" sembrano limitate e sottoposte al rigido controllo della S. Sede. Tuttavia, se noi osserviamo le "norme per un adattamento all'indole e alle tradizioni dei vari popoli" (artt.37-40 della SC), cioè ai "sentimenti degli uomini contemporanei" (Amerio), troviamo che questo adattamento è deferito alla "competente autorità ecclesiastica territoriale" (alle Conferenze Episcopali), "specialmente riguardo all'amministrazione dei sacramenti, ai sacramentali, alle processioni, alla lingua liturgica, alla musica sacra e alle arti", nel rispetto delle procedure e competenze (norme fondamentali) stabilite dalla Sacrosanctum Concilium (art.39). Con questa norma, la SC conferisce in pratica alla "competente autorità ecclesiastica territoriale", ossia alle conferenze episcopali, una competenza vastissima, tale da consentirle di riformare quasi tutta la Liturgia. E con il successivo art.40 autorizza la suddetta autorità locale anche ad attuare la sperimentazione liturgica ("i necessari esperimenti preliminari" affidati ex art. 44 cit. ad una istituzione "commissione liturgica nazionale") per procedere al rinnovamento con la maggior velocità e profondità possibile ("Cum... profundior Liturgiae aptatio urgeat")!

Tutta questa normativa mostra la volontà di dare ampio spazio ad un rilevante pluralismo liturgico (al posto dell'uniformità precedente, peraltro non assoluta) mediante l'adattamento

alle tradizioni e alle culture locali e mediante la relativa autonomia d'azione ed i nuovi poteri concessi all'"autorità ecclesiastica territoriale locale"; autonomia e nuovi poteri che hanno aperto di fatto la strada ad una vera e propria diarchia con i poteri della Sede Apostolica.

Dando queste valutazioni, facciamo forse un processo alle intenzioni, cosa che un'interpretazione condotta con rigore non può certamente ammettere? Lo neghiamo nel modo più assoluto. Infatti, lo spazio concesso dalla Sacrosanctum Concilium alla "sperimentazione liturgica" in obbedienza al principio dell'adattamento della Liturgia alle culture e tradizioni locali (affermato con particolare vigore, per esempio, all'art. 119 che si occupa della musica sacra nelle missioni), manifesta chiaramente il desiderio di sostituire una Liturgia per così dire decentrata e aperta alla pluralità delle culture e delle tradizioni (e quindi delle lingue), al posto dell'antica Liturgia, marcata dal cosiddetto centralismo romano, del quale non si voleva più sentir parlare, e che aveva nel mantenimento del latino il suo bastione. L'organo istituzionalmente delegato ad attuare la sperimentazione e l'adattamento è poi un organo già esistente (la conferenza episcopale), ma investito di una competenza nuova, attribuitagli espressamente per l'elaborazione della nuova Liturgia.

Se noi dicessimo che il concilio ha voluto istituire una diarchia di poteri fra le conferenze episcopali e la S. Sede in relazione alla riformanda Liturgia, ci renderemmo colpevoli di un processo alle intenzioni. Ma noi non vogliamo dire questo. Anzi, il fatto che l'operato delle conferenze episcopali sia concepito come sottoposto all'approvazione finale della S. Sede dimostra che non si è voluta introdurre una diarchia, ma un'autonomia di iniziativa e di azione sempre sottoposta al controllo finale dell'organo centrale, che è la Sede Apostolica. Questo ci dice la corretta interpretazione delle intenzioni del legislatore (che è cosa diversa dal

processo alle intenzioni). Tuttavia, noi diciamo che si è introdotta di fatto (cioè indipendentemente dall'intenzione) un'effettiva diarchia. E perché lo diciamo? Perché, di fatto, in una materia così complessa, l'azione di controllo della S. Sede ha finito spesso con il ridursi ad una sostanziale presa d'atto, stante l'impossibilità obiettiva (per svariate ragioni) di sindacare efficacemente l'operato delle conferenze episcopali nazionali.

"Il nostro discorso - scrive Amerio - essendo limitato al Messale italiano [ad alcune "variazioni" dottrinalmente incerte nel nuovo messale, in volgare - ndr] omettiamo le variazioni degli altri, massime degli africani, dove le versioni sono centinaia e non si vede come possano essere rivedute e approvate in Curia romana, ignara di tanti eterogenei idiomi e costretta, nel caso, a prendere come revisori i traduttori medesimi... Nell'Alto Volta, paese di cinque milioni di abitanti dove si parlano sessanta lingue, l'episcopato ne ha scelte diciassette come lingue liturgiche"¹⁴. Ma senza andare tanto lontano, limitandoci alla "figlia prediletta della Chiesa", annotiamo quest'altra chiosa di Amerio: «Menzionerò solo il "Missel romain" dell'Episcopato di Francia, che "consubstantialem" del Credo voltava per "de la même nature". È manifesto errore teologico: il Padre e il Figlio sono l'identica sostanza, non due sostanze aventi la medesima natura"¹⁵. E quest'errore fu emendato solo dopo "vive proteste"¹⁶, non ad opera di un intervento spontaneo, d'ufficio, da parte della S. Sede, nell'esercizio del suo potere di controllo.

Si dirà che il concilio non poteva prevedere sviluppi così negativi. (E l'assistenza ordinaria dello Spirito Santo, che ha sempre ispirato la virtù della prudenza e chiaroveggenza nei mutamenti, non c'era nemmeno quella?). In ogni caso, i "patres" conciliari furono messi in guardia proprio in questo senso dalla citata critica dell'arcivescovo mons. Enrico Dante, allora segretario per la Congregazione dei Riti, il quale

li ammonì severamente sui pericoli inerenti ad una sottrazione di competenza alla S. Sede in materia liturgica, sottrazione tra l'altro contraria a tutta la tradizione della Chiesa¹⁷.

L'uso del volgare: dal varco alla voragine

Per ciò che riguarda la lingua nazionale, l'art.39 citato concede, dunque, alle Conferenze Episcopali la facoltà di "*determinare gli adattamenti*" anche riguardo alla "*lingua liturgica*" e quindi di introdurre la lingua nazionale alla quale già l'art.36 di cui sopra aveva aperto un varco. Ma è la stessa SC ad allargare questo varco. Questa costituzione, infatti, ordina la revisione dei riti di tutti i sacramenti e sacramentali (artt.59-82) concedendo addirittura l'introduzione di nuovi sacramentali all'art.79; ordina la revisione dell'ufficio divino (artt.83-101); la riforma dell'anno liturgico (art.107); la riforma parziale della quaresima (art.109) e delle feste dei Santi (art.111); l'adattamento della musica sacra alle tradizioni locali (art.119); la limitazione delle immagini sacre (art.125); la revisione della legislazione sull'arte sacra (art.128). All'interno di questa revisione generale di tutto, la *Sacrosanctum Concilium* stabilisce che si può "*concedere una congrua parte alla lingua vernacola*" nelle Messe "*celebrate con partecipazione di popolo*" soprattutto "*nelle letture*" e nella neonata "*orazione comune o dei fedeli*" (art.54). La lingua nazionale, invece, può essere introdotta anche "*nelle parti spettanti al popolo*" (ivi) e non si esclude nemmeno la possibilità di un uso "*più ampio della lingua nazionale*" (*amplior usus linguae vernaculae in Missa*), in base al principio della sperimentazione liturgica concessa con l'art.40 sopra richiamato ed espressamente citato nell'art.54. Così con questo art.54 il varco, apparentemente limitato, concesso con l'art.36 alla lingua nazionale, diventa una vera e propria voragine!

È vero che l'art.54 afferma anche: "*si abbia cura, però, che i*

fedeli sappiano recitare e cantare insieme, anche in lingua latina, le parti dell'ordinario della Messa che spettano ad essi", ma questa norma introduce al massimo il bilinguismo nella Liturgia della Messa e non riduce né ostacola l'intrusione del volgare in essa. E comunque sembra una norma del tutto velleitaria: se i fedeli possono rispondere nella loro lingua a che pro imparare le risposte in latino? Essa non attenua per nulla la portata rivoluzionaria dell'art.54, tanto più che questo articolo nell'ultimo capoverso concede un "*uso più ampio*" della lingua vernacola nella Messa, all'insegna della sperimentazione liturgica. Questa maggior ampiezza non è specificata. Si dice solo "*se in qualche luogo sembrasse opportuno*" (art.54, cit.). Opportuno, a chi? In base nell'art.40, alle conferenze episcopali, alle quali viene così riconosciuta dal Vaticano II una competenza praticamente senza limiti a sperimentare l'uso del volgare nella S. Messa.

Ma non basta. L'art.63 della *Sacrosanctum Concilium* stabilisce di dare "*una parte maggiore*" alla lingua volgare "*nell'amministrazione dei sacramenti e dei sacramentali*" e ordina alle conferenze episcopali di "*preparare al più presto*" (*quam primum*) sulla base della nuova edizione del rituale romano, "*i rituali particolari adattati (accomodata) alle singole regioni anche per quanto riguarda la lingua*" (sottolineatura nostra). L'art.65 stabilisce poi che la revisione dei riti del battesimo "*nei luoghi di missione*" avvenga secondo i principi stabiliti nei citati artt.37-40, che, come si è visto, contemplan anche l'adozione del volgare come lingua liturgica. L'art.76 stabilisce che "*le allocuzioni del vescovo*" nel rito del sacramento dell'Ordine, "*possono esser fatte in lingua nazionale*". Ugualmente in lingua nazionale possono esser celebrati il rito del matrimonio (art.77 che rinvia all'art.22 & 2) e la benedizione della sposa (art.78). La "*lingua nazionale*", inoltre, può essere concessa "*in casi singoli*" anche per la recita dell'ufficio divino (art.101) e anche nella Liturgia

solenne, per la Messa, i sacramenti, l'ufficio divino (art.113).

L'immissione della lingua nazionale nella Liturgia ad opera della *Sacrosanctum Concilium* è, dunque, imponente, sia per ciò che concede ai Vescovi di fare, sia per ciò che essa stessa fa! È perciò legittimo chiedersi quale effettivo valore debba attribuirsi alla ingiunzione di mantenere il latino, di cui all'art.36. Considerando le cose da un punto di vista strettamente oggettivo, più che di mantenimento del latino, si dovrebbe parlare, a nostro avviso, di grave indebolimento del latino, alquanto ridotto in estensione e minacciato da ogni parte dall'autorizzata irruzione del volgare.

Abbiamo lasciato per ultima l'esposizione sintetica della riforma della S. Messa, ossia del "*sacro mistero eucaristico*", di cui agli artt.47-58 della *Sacrosanctum Concilium*, alcuni dei quali già citati da noi.

L'art.47 dà una definizione della S. Messa che presenta addirittura una tinta protestantica perché senza menzione alcuna del dogma della transustanziazione ("*convivium paschale in quo Christus sumitur*"). Al successivo art.48 si ha la già accennata "*concelebrazione*" dei fedeli con il sacerdote officiante, secondo quanto messo in rilievo da Amerio ("*immaculatam hostiam, non tantum per sacerdotis manus, sed una cum ipso offerentes*"). L'art.50 ordina di sottoporre a revisione l'ordinario della Messa all'insegna della semplificazione del rito ("*i riti, conservata fedelmente la loro sostanza, siano semplificati*") enunciata come principio generale al citato art.34 della SC, e del ristabilimento di elementi andati perduti, cioè di un'istanza nota come archeologica, della quale si sono serviti spesso novatori ed eretici per travisare o rinnegare il rito tramandato ed approvato dalla S. Chiesa (come vedremo, contro questo preteso ritorno alle origini metteva in guardia già Pio IX nell'enciclica *Omnem sollicitudinem* ai Ruteni del 13 maggio 1874). L'art.51 ordina poi di inserire in modo più ampio l'Antico

Testamento nelle letture della Messa, in applicazione dell'art.24 sopra citato, che è una delle norme generali della riforma. L'art.53 (attuando il dettato dell'art.50) ordina di ripristinare l'antica "orazione comune" detta anche "dei fedeli".

Dell'art.54, uno dei più rivoluzionari della SC, abbiamo già parlato. L'art.55 "*raccomanda molto quella partecipazione **più perfetta** alla Messa, per la quale i fedeli, dopo la Comunione del Sacerdote, ricevono il Corpo del Signore dal medesimo Sacrificio*" (cioè con ostie consacrate in quella stessa Messa) e concede la comunione sotto le due specie, in casi da determinarsi da parte della S. Sede e "*secondo il giudizio del Vescovo*", naturalmente "*fermi restando i principi dottrinali stabiliti dal Concilio di Trento*". Ciò che è ambiguo, in quest'articolo, è soprattutto il primo paragrafo, perché in esso sembra si vogliano giustificare queste concessioni, e sicuramente la Comunione con ostie consacrate durante quella medesima Messa, con l'idea di una "*partecipazione più perfetta alla messa*" ("*illa perfectior Missae participatio*"). Se ne deve ricavare che la partecipazione alla Messa con la Comunione di ostie consacrate in altra Messa ed anche sotto una sola specie non è sufficientemente "*perfetta*"? Era questo che intendeva dire la "mens" progressista che ha elaborato il testo?

L'art.56 richiama poi il principio secondo il quale la Messa consta "*in certo modo*" (quodammodo) di due parti: "*Liturgia della parola*" e "*Liturgia eucaristica*" così strettamente congiunte da formare "*un unico atto di culto*". Queste due parti sembrano poste sullo stesso piano dal punto di vista del loro significato ai fini dell'*"unico atto di culto"*, e ciò non sembra del tutto conforme alla tradizione. Infine, l'art.57 concede nuovi casi di concelebrazione e l'art.58 ordina che venga redatto un nuovo rito della concelebrazione. Anche questo è contro la tradizione e la "mens" della Chiesa, che vuole la moltiplicazione del numero delle Messe,

mentre la concelebrazione lo riduce.

I tratti di una nuova ecclesiologia

Va ricordato, a questo punto, che diversi interpreti hanno notato come nella *Sacrosanctum Concilium* appaiano già alcuni tratti della nuova concezione di Chiesa introdotta dalla *Lumen Gentium*. Ciò risulterebbe, in particolare dagli artt.26, 41 e 42 della SC.

Nell'art.26 si stabilisce il principio che le manifestazioni liturgiche delle Chiese locali "*manifestano l'intero corpo della Chiesa*"; nel 41 che la partecipazione del "*popolo di Dio*" alle celebrazioni liturgiche, in particolare all'eucarestia sotto la presidenza del Vescovo, è la più importante manifestazione della Chiesa; nel 42 si estende questo principio alle assemblee liturgiche più limitate (12 f). In queste affermazioni alita, come ben si intende, un nuovo concetto di Liturgia, rappresentato in sintesi dal principio che l'Eucarestia è la più importante manifestazione della Chiesa ("*di Cristo*") perché in essa si manifesta l'unità della comunità, del popolo di Dio. Quindi, la più importante, non perché in essa ha luogo il Sacrificio di Cristo, il "*prodigio sommo della Transustanziazione*" (mai nominata nella SC), ma perché vi si realizza il principio della partecipazione comunitaria (e unitaria) del popolo di Dio al rito "*una cum sacerdote*".

L'importanza somma della Liturgia per la vita della Chiesa, l'esser essa "il culmine" della sua attività, in particolare nel santo Sacrificio della Messa, questo principio tradizionale, richiamato addirittura con enfasi dalla SC (art. 7, 10), viene perciò ad assumere un significato diverso da quello che ha sempre avuto, perché il suo centro di gravità è visto nel "*convito pasquale*" del popolo di Dio cioè nella partecipazione comunitaria, che riflette un concetto di Chiesa che non è più quello della Chiesa di sempre (v. infra §§ 2.9 e 2.10)¹⁸.

Questo taglio innovatore sembra gettare una luce ambigua anche *sull'educazione liturgica*, proposta in modo particolare dalla *Sacrosanctum Concilium*. Di per sé, i principi affermati sembrerebbero perfettamente conformi alla tradizione così come la volontà di approfondire la formazione liturgica del Clero, nelle università pontificie e nei seminari, e dei fedeli, al fine di una loro partecipazione "*più attiva*" al culto (artt.14-19 della SC). Tuttavia, la Liturgia che deve essere insegnata, con capillarità ed ampiezza mai viste prima, è quella da riformarsi alla luce dell'iniziativa autonoma delle Conferenze Episcopali, dello sperimentalismo, dell'acculturazione, di una nozione del Sacrificio Eucaristico e di Chiesa non sgradite ai Protestanti. Possiamo allora rimarcare uno dei tratti caratteristici del Vaticano II, già ben presente nella *Sacrosanctum Concilium*: spesso, anche ove sembra conforme alla Tradizione – per esempio nel dire che la Liturgia, la S. Messa sono "il culmine" dell'attività della Chiesa etc. – questo Concilio se ne discopre, invece, difforme allorché si va ad indagare la sostanza, ovvero di quale Liturgia e di quale Messa si tratti.

Conclusioni

Con questa rapida analisi, crediamo di esser riusciti a dare una visione d'insieme dello straordinario testo che è la *Sacrosanctum Concilium* collegando tra di loro vari articoli nell'ambito di una determinata materia e collegandoli con le norme di carattere più generale, contenenti i principi da applicare.

In questa nostra indagine, per forza di cose, maggior rilievo è stato dato alla nuova competenza attribuita alle conferenze episcopali, alla questione della lingua volgare, alla "revisione" della Messa. Per la completezza di un'esposizione generale, manca l'analisi delle dichiarazioni di fedeltà alla tradizione, presenti in vari punti del testo della *Sacrosanctum Concilium* (per esempio negli artt.4, 21, 23).Ne trattere-

mo al par. 2.2 di questo nostro lavoro. Crediamo intanto di poter affermare che in tutta la storia della Chiesa non si è mai visto un simile documento sulla Liturgia, pervaso dal desiderio quasi incontrollabile di riformare tutti i riti, nel più breve tempo possibile e nel modo più profondo e capillare possibile. Questa sua essenziale caratteristica già lo pone contro la tradizione (contro, dal punto di vista del modo di agire), poiché il Magistero ha sempre proceduto con estrema cautela a cambiamenti e ad adattamenti, soprattutto in campo liturgico. Ma ciò che effettivamente dimostra la rottura e l'antitesi della *Sacrosanctum Concilium* con la tradizione, è dato dalla presenza in essa di nuove concezioni, mai ammesse in passato dall'insegnamento della Chiesa: i nuovi poteri attribuiti alle conferenze episcopali contro l'esclusiva competenza della S. Sede in materia liturgica riaffermata ancora una volta vigorosamente dalla *Mediator Dei*; lo sperimentalismo; l'adattamento programmatico della Liturgia a valori profani, locali e nazionali, mediante una sua "semplificazione" generalizzata, che dalla lingua si estende alla musica sacra; il porre l'accento sulla natura "conviviale", o assembleare o comunitaria che dir si voglia, della S. Messa e sul suo carattere di "concelebrazione" di sacerdote e popolo.

Dobbiamo ora vedere più da vicino l'incompatibilità della *Sacrosanctum Concilium* con la tradizione per le finalità espressamente dichiarate.

(continua)
Canonicus

7) R. Wiltgen *op. cit.* pp. 136-7. L'affermazione è tratta da un'intervista concessa all'autore da mons. Zauner.

8) *Op. cit.* pp. 23-24. Nella commissione che aveva elaborato lo schema erano presenti diversi progressisti: ivi.

9) Si veda la celebre intervista del giornalista Vittorio Messori al cardinale Ratzinger *Rapporto sulla fede*, edizioni Paoline, 1985, pp. 123-139, specie pp. 125-6.

10) R. Wiltgen *op. cit.*, p. 28. Secondo il Wiltgen, in genere bene informato, l'ottantenne cardinale Gaetano Ciconi, allora presidente della Commissione Liturgica preparatoria, avrebbe dato la sua indispensabile approvazione ufficiale allo schema solo in seguito ad una forte pressione da parte di Giovanni XXIII (ivi, p. 141). Non possiamo sapere sino a che punto l'episodio sia autentico, tuttavia, anche come semplice diceria, esprime bene lo stato d'animo dei difensori del dogma di fronte alle novità introdotte dalla *Sacrosanctum Concilium*.

11) *Op. cit.* p. 137.

12) S. S. Pio XII *Mediator Dei* ed. bilingue, *Vita e pensiero*, Roma, 1956, p. 70. (Parte II, cap. II).

13) R. Wiltgen, *op. cit.*, p. 138.

14) R. Amerio *Iota Unum* cit., p. 524 e nota 15 (par. 282).

15) Ivi, pp. 524-525 (par. cit.).

16) Ivi, p. 525 nota 17 (par. 282).

17) R. Wiltgen *op. cit.* p. 28 cit.

18) Sul punto si vedano: Gerardo J. Békès OSB *L'eucarestia fa la Chiesa in Vaticano II. Bilancio e prospettive* cit. II vol. pp. 825-838; Gianfranco Ghirlanda SJ *Chiesa universale, particolare e locale nel Vaticano II e nel nuovo Codice di Diritto canonico* ivi, pp. 839-868.

Indignazione

Riceviamo e pubblichiamo

Egregio Direttore,

so che il suo stimatissimo quindicinale è molto seguito negli ambienti vaticani. È a questi che mi vorrei rivolgere.

Nutro in cuore un'inesprimibile indignazione nei confronti di tutti coloro che sono riusciti a toglierci quanto ancora rimaneva di bello e di forte legame con la tradizione nell'apertura della Porta Santa in S. Pietro e nelle altre basiliche roma-

ne. Neppure Paolo VI (ed è tutto dire) era riuscito a ridicolizzare questo rito plurisecolare, come invece han fatto fare, consenziente o no, all'attuale Pontefice, soprattutto in San Paolo fuori le Mura. Un Pontefice vestito come un pitone o come uno stregone egizio ed un rito stravolto totalmente!...

Nel mio cuore c'è, però, anche dell'altro. C'è la speranza che tutto questo avrà presto fine. Nella stessa Città eterna e in non pochi Prelati da me interpellati, quasi tutti presenti al "rito" in questione, ho notato la stessa indignazione che racchiudo in cuore io. Ho notato dalle frasi e soprattutto dagli aggettivi, che hanno prevalso sui consueti toni diplomatici, che l'exasperazione è al massimo. Sarei quasi tentato di riferire almeno gli alti incarichi di chi, quasi apertamente, comincia a criticare l'attuale gestione della Chiesa che non ha niente a che vedere con il ministero pontificio nel senso proprio e tradizionale, gestione di cui l'apertura della Porta Santa è stata l'auto-apoteosi "pubblica"...

Vedremo (mi auguro fra non molto) l'epilogo di tanto squallore. Intanto noi, che veramente crediamo nell'intervento di Dio nella storia e nelle vicende umane, raddoppieremo le nostre uniche armi: la preghiera e l'abnegazione personale, come sacrificio da offrire a Dio "pro Ecclesia sua sancta", per chiedere al Signore di ripulire il Suo tempio, già splendente di gloria e di luce, da tutti coloro che l'hanno lordato e insozzato.

Lettera Firmata

Ci insegni il Signore a non manipolare e a non addolcire la sua santa Parola e, commentandola secondo le false interpretazioni degli uomini, Dio non voglia che liberiamo la religione di quanto sa di sacrificio e di sofferenza per ridurla a un ordinario luogo comune.

J H. Newman

SOLIDARIETA' ORANTE

Perseveriamo nel dedicare il Rosario del Venerdì a quest'unica intenzione: che il Signore salvi la Chiesa dalle conseguenze delle colpe degli uomini della Chiesa.

Sped. Abb. Postale
Comma 20/C Art. 2 Legge 662/96
ROMA



Associato all'Unione
Stampa Periodica Italiana

SI SI NO NO

Bollettino degli associati al
Centro Cattolico Studi Antimodernisti
San Pio X
Via della Consulta 1/B - 1° piano - int. 5
00184 Roma

Recapito Postale: Via Madonna degli Angeli
n. 14 (sulla destra di Via Appia Nuova al
km. 37,500) 00049 Velletri

tel. (06) 963.55.68 fax. (06) 963.69.14

Direttore: Sac. Emmanuel de Taveau

Direttore Responsabile: Maria Caso

Quota di adesione al « Centro »:

minimo L. 3.000 annue (anche in francobolli)
Estero e Via Aerea: aggiungere spese postali

Conto corr. post. n. 60 22 60 08 intestato a

si si no no

Aut. Trib. Roma 15709 / 5-12-1974

Stampato in proprio